



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 172

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 2 aprile 2019

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali nella regione Campania (Riunione n. 1) . . . . .</i>	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

### Commissioni congiunte

5<sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) . . . . .</i>	<i>Pag.</i> 6
---	---------------

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>»</i> 7
---------------------------	------------

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>Pag.</i> 9
---------------------------	---------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) . . . . .</i>	<i>Pag.</i> 11
<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>»</i> 11

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>»</i> 14
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62) . . . . .</i>	<i>»</i> 15

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>»</i> 16
---------------------------	-------------

4<sup>a</sup> - Difesa:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>»</i> 25
---------------------------	-------------

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>»</i> 27
---------------------------	-------------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	36
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	42
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i> . . . . .	»	46
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	47
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	49
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	53
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	56

### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	62
---------------------------	-------------	----

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	65
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	72

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Plenaria* (\*)

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato V mafie di origine straniera sul territorio italiano (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	76
<i>Comitato IV controllo criminali sulle attività connesse al gioco (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	76
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i> . . . . .	»	76

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Servizi radiotelevisivi (bicamerali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 172° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 aprile 2019.

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 77

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

*Plenaria* . . . . . » 79

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 81

---

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 2 aprile 2019

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali  
nella regione Campania**

**Riunione n. 1**

*Relatore: MALAN (FI-BP)*

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 12*

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

### **5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### **V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

della Camera dei deputati

Martedì 2 aprile 2019

### **Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato  
PESCO*

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 13,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ISTAT, DELL'ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ASVIS), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ), E DEL DIRIGENTE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE, PER L'ANNO 2019 (DOC. LIX, N. 1)*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 2 aprile 2019

### Plenaria

#### 4<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato*

LICHERI

*Interviene il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Maurizio Massari.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente LICHERI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sullo stato dei negoziati sui principali dossier europei di interesse dell'Italia**

Il presidente LICHERI introduce la procedura informativa.

L'ambasciatore Maurizio MASSARI svolge una relazione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore LICHERI (*M5S*), presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato, i senatori BONINO (*Misto-PEcEB*), PITTELLA (*PD*), BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) e TESTOR (*FI-BP*).

Pongono infine ulteriori quesiti il senatore LICHERI (*M5S*), presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato, e la senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*).

Segue la replica dell'ambasciatore Maurizio MASSARI, che risponde alle osservazioni e ai quesiti.

Il presidente LICHERI ringrazia l'ambasciatore Massari per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (n. 71)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-BP*) che, rifacendosi al parere espresso dalla Camera dei deputati in merito al provvedimento in oggetto, evidenzia alcuni problemi emersi, quali il problema della soglia minima della quota degli azionisti, il problema del tempo minimo di preavviso per gli azionisti, esprimendo in merito alcune perplessità circa il riferimento alla espressione «cinque giorni lavorativi» ed auspicando l'utilizzazione di un'espressione più consona. Infine fa notare come alcune previsioni contenute nell'articolo 6, in particolare quelle dei commi secondo terzo e quarto disciplinano argomenti non coperti dalla delega comunitaria e pertanto non previsti dalla direttiva; ne propone quindi l'eliminazione e

ne propone l'inserimento nell'atto di recepimento della direttiva numero 2017 del 2018, paventando altrimenti il rischio che si incorra in un eccesso di delega. Auspica che si dia adeguata osservazione a quanto espresso dal parere della Camera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 2 aprile 2019

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 37**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**75<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nel corso della quale è stato definito il calendario dei lavori della prossima settimana.

Si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, su proposta della senatrice Maiorino, l'avvio di un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Si è concordato altresì di iscrivere all'ordine del giorno l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. 1144 (distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 720, a prima firma del senatore Barboni sul medesimo argomento.

Si è deciso di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 388 (priorità dell'esercizio dell'azione penale), come richiesto nelle scorse settimane dai senatori del Gruppo di Forza Italia.

Si è convenuto poi di completare il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. 1089 (disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 897 (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private).

Inoltre, si è deciso di proseguire l'esame in sede consultiva del *Doc. LXXXVI*, n. 2 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019), e del *Doc. LXXXVII*, n. 2 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018), nonché di iniziare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea 2018).

Informa, infine, che – nel corso della prossima settimana – si concluderà il ciclo di audizioni in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> sui disegni di legge n. 791 e n. 1009 (ricongiungimento familiare personale Forze armate e di polizia) e che alle ore 9 di giovedì 11 aprile, presso le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, si svolgeranno le comunicazioni del Ministro per la famiglia e le disabilità sulle linee programmatiche.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere, che è approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

– le disposizioni del decreto-legge sono finalizzate a garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale;

– in particolare, il decreto introduce norme in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di telecomunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo nonché disposizioni volte al mantenimento, con alcune modifiche, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze,

esprime, per quanto di competenza,

parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 3, con riferimento alla definizione di «soggetto esterno all'UE» ivi introdotta, appare opportuno chiarire i profili procedurali della previsione di cui al punto 3), in particolare valutando la specificazione del soggetto cui spetti l'accertamento dell'intento elusivo della persona fisica o giuridica;

– con riferimento alla Sezione II del Capo II, recante disposizioni per la tutela dei cittadini italiani, si evidenzia che vi sono anche misure poste a tutela dei cittadini britannici residenti in Italia e pertanto sarebbe opportuno integrare la rubrica della Sezione;

– con riferimento all'articolo 16, non risulta specificato se le misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani ivi previste si applichino anche in caso di mancato recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria****80<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in esame che prevede misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Relativamente ai profili di interesse della Commissione segnala la previsione contenuta nell'articolo 7.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-*bis* del TUB e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dall'articolo 32-*ter* del TUF. I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea.

In particolare, il comma 1 stabilisce per tutti i soggetti che svolgono attività e servizi di natura bancaria ammessi al mutuo riconoscimento, a

prescindere dal fatto che sia loro consentito o meno continuare l'attività svolta prima della data di recesso nel periodo transitorio, l'obbligo di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del Testo unico bancario. Per i soggetti che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi vi è, tuttavia, la possibilità (comma 2) di non aderire a tali sistemi purché gli stessi soggetti aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.

Il comma 3 si applica invece ai soggetti che svolgono attività e servizi di investimento (banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i soggetti per i quali è disposta la cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 4). Tali soggetti sono obbligati a mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 32-*ter* del TUF nel periodo transitorio (la cui durata è pari a diciotto mesi per i soggetti che continuano ad operare a norma dell'articolo 3 e a sei mesi per i soggetti che cessano l'attività a norma dell'articolo 4 del decreto in esame).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 62**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria****38<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice PACIFICO (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, che reca misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 6<sup>a</sup> Commissione.

Si tratta di un decreto-legge, composto di 24 articoli, finalizzato prioritariamente ad introdurre misure volte a garantire la stabilità finanziaria dei mercati in un contesto internazionale in rapida evoluzione con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, nonché ad assicurare il rispetto della salute e della libertà di soggiorno per i cittadini italiani e quelli britannici presenti nei rispettivi territori anche a seguito della *Brexit*.



Gli aspetti di interesse per la Commissione esteri si rinvengono principalmente in relazione alle misure che il testo prevede per fronteggiare l'ipotesi che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea (UE) avvenga senza accordo (Capo II, sezione I, articoli 2-13), e – prioritariamente – con riferimento alle disposizioni per la tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici presenti sul nostro territorio alla data del recesso (Capo II, sezione II, articoli 14-16), oltre che in relazione alla partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali (Capo II, sezione III, articoli 18-19).

Come accennato, sono disciplinati (Capo II, sezione I, articoli 2-13) gli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione europea in mancanza di un accordo – ossia nell'ipotesi che il Regno Unito diventi a tutti gli effetti uno Stato terzo – sulle attività svolte nel territorio italiano dagli intermediari del Regno Unito operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché sulle attività poste in essere dagli intermediari italiani nel Regno Unito, oltre a dettare specifiche disposizioni per l'operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e britanniche. Si tratta essenzialmente di misure a carattere economico-finanziario – e che dunque esulano in senso stretto dalle competenze della nostra Commissione – volte ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori e della clientela, prevedendo un regime transitorio differenziato a seconda della natura dei soggetti – dalle banche alle società di intermediazione mobiliare, dagli istituti di pagamento, ai gestori di fondi e intermediari finanziari – e del tipo di attività prestata. Le disposizioni indirizzate a imprese e intermediari del Regno Unito devono intendersi applicabili anche agli operatori provenienti da Gibilterra.

Il decreto-legge stabilisce, quindi, norme per la tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici presenti sul nostro territorio alla data del recesso (Capo II, sezione II, articoli 14-16). L'articolo 14, in particolare, è finalizzato a introdurre nella legislazione nazionale una specifica norma transitoria, in caso di «no deal», volta a regolamentare le modalità di permanenza, sul territorio nazionale, dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche stranieri, preservando i diritti acquisiti nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio, alla data del recesso del loro Paese dall'Unione europea. Diversamente, per coloro che siano regolarmente iscritti in anagrafe o soggiornanti in Italia alla data del recesso del Regno Unito dall'UE da più di tre mesi ma da meno di cinque anni, il medesimo articolo 14 prevede un «regime transitorio di favore», con la possibilità – prevista dalle norme europee – che gli Stati di membri, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, possano rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità limitata a condizioni più favorevoli, fermo restando che tali permessi non conferiscono il diritto di stabilirsi in altri Stati membri. A sua volta, l'articolo 15 è volto a superare le criticità in cui potrebbero incorrere i cittadini del Regno Unito che abbiano maturato i requisiti e una legittima aspettativa all'acquisto della cittadinanza italiana sulla base della normativa applicabile ai cittadini dell'Unione europea, prevedendo la possibilità

di richiedere la cittadinanza sulla base della maturazione del requisito temporale del compimento del periodo di residenza quadriennale alla data del recesso, con una facoltà da esercitarsi entro la fine del 2020. Le norme acquistano un rilievo particolare anche per i cittadini italiani presenti nel Regno Unito, tenuto conto che la disciplina potrebbe trovare una simmetrica applicazione anche da parte delle autorità britanniche.

Di prioritario interesse per la 3<sup>a</sup> Commissione appare, in ogni caso, il disposto dell'articolo 16 che, nel porre misure urgenti a tutela dei cittadini italiani, provvede al potenziamento dei servizi consolari presenti nel Regno Unito, a beneficio di cittadini – ufficialmente oltre 330.000 – e imprese ivi presenti. Il comma 1, in particolare, autorizza una serie di interventi finalizzati ad acquistare e ristrutturare gli immobili già adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari ad Edimburgo, Londra e Manchester, ad incrementare – la relazione tecnica parla di 13 unità – il numero dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri destinati alle rappresentanze consolari maggiormente interessate, ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei vari servizi erogati ai cittadini, nonché a potenziare le risorse per il funzionamento delle sedi coinvolte. A sua volta, il comma 2 del medesimo articolo incrementa di cinquanta unità il contingente del personale a contratto assunto in loco dalle varie sedi consolari secondo quanto previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. I relativi oneri economici di queste misure sono quantificati – ai sensi del comma 4, dell'articolo 16 – in 5,87 milioni di euro per l'anno 2019, in 6,29 milioni di euro per l'anno 2020, in 5,34 milioni di euro per l'anno 2021 ed in cifre mediamente superiori ai 5 milioni di euro per gli anni successivi.

Il comma 3 dell'articolo 16 introduce poi una modifica alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 di disciplina dell'«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» e al relativo regolamento di esecuzione, in relazione alla decorrenza dei termini di iscrizione del cittadino all'AIRE al fine di rendere più rapidi ed incisivi i servizi ai cittadini all'estero, prevedendo in particolare che gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare competente abbiano decorrenza dalla data della presentazione della stessa da parte del cittadino e non già, come avviene attualmente, dal momento della ricezione da parte dell'ufficiale di anagrafe.

L'articolo 17 attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo che le norme dei relativi regolamenti europei di sicurezza sociale possano continuare ad applicarsi dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020 ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate, e i relativi rimborsi.

Il decreto-legge dispone, inoltre, una serie di interventi non strettamente correlati agli effetti conseguenti alla *Brexit*, fra cui quelli, di cui al Capo II, sezione III, volti a consolidare la partecipazione italiana in istituzioni finanziarie internazionali, quali la Banca europea per gli investimenti (articolo 18), nonché a rafforzare il presidio del Ministero dell'economia e delle finanze in ambito internazionale, anche in vista della Presidenza del G20 che l'Italia rivestirà dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 (articolo 19). L'articolo 18, in particolare, autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale per la sostituzione della quota del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti (BEI), prevedendo che la relativa quota italiana passi dal 16,1 al 19,2 per cento.

L'articolo 19 è volto a rafforzare la partecipazione italiana del Ministero dell'economia e delle finanze ai negoziati condotti in ambito europeo e internazionale, tenuto conto del fatto che negli ultimi anni, anche a seguito della crisi economico-finanziaria, all'aumento del numero e della complessità dei temi oggetto di discussione non è corrisposto un adeguato potenziamento dell'organico. Anche per fare fronte agli impegni per il nostro Paese derivanti dall'assunzione della presidenza del G20 a partire dal 1° dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2021, il decreto autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali per assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali già riconosciute al Ministero stesso.

Di rilievo è anche il comma 4 dello stesso articolo 19, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. Ricorda che l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, ovvero della legge relativa alla partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla BEI nei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. La modifica introdotta dal comma 4 prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzarla per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esposizione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore URSO (*FdI*) evidenzia l'importanza del provvedimento in disamina, con particolare riferimento al suo articolo 1, che definisce opportunamente dei poteri speciali, ovvero una sorta di *golden share*, in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia

5G. Si tratta di una rilevante disposizione volta a garantire la sicurezza nazionale in tale settore.

Si dichiara di eguale avviso il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), il quale ribadisce l'esigenza prioritaria di tutelare l'interesse nazionale in tale campo.

Segue una richiesta di chiarimento del senatore GIACOBBE (*PD*) circa l'applicabilità universale o specifica della disciplina di cui all'articolo 16, comma 3, del provvedimento, recante modifiche alla legge del 1988 sull'AIRE, che egli, in ogni caso, giudica positivamente.

A tale riguardo, il presidente PETROCELLI palesa l'opportunità di approfondire quest'ultimo tema anche in sede di indagine conoscitiva sulle comunità degli italiani nel mondo, che la Commissione si accinge ad avviare a breve, mentre il sottosegretario PICCHI fa presente che la disciplina evocata è funzionalmente finalizzata alla questione urgente ed imminente della *Brexit*.

Successivamente, la senatrice PACIFICO (*M5S*), relatrice, dà lettura di un relativo schema di parere che riprende i punti essenziali dell'esposizione testé svolta.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 1165.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 75)**

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame e rinvio)

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere della Commissione, concernente l'individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti con personalità giuridica o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

blica n. 18 del 1967 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ricorda che la disposizione richiamata è frutto di una modifica normativa recata dall'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che, nell'abrogare la legge n. 948 del 1982, ha inciso in profondità sulla disciplina relativa al contributo da erogare a favore dei cosiddetti enti internazionalistici, eliminando il sistema dei contributi a bilancio e prevedendo unicamente contributi a progetti di ricerca proposti da tali enti nell'ambito delle priorità tematiche individuate dal MAECI con decreto ministeriale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da approvare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Dopo aver rilevato che la legge di bilancio 2019 ha stanziato per queste finalità una somma complessiva pari a 778.000 euro, in linea con gli stanziamenti passati, e che la 3<sup>a</sup> Commissione è chiamata a formulare il proprio parere su tale schema di decreto ministeriale entro il prossimo 8 aprile, il RELATORE evidenzia, innanzitutto, un certo ritardo nella predisposizione del decreto rispetto ai termini indicati dalla legge.

Quindi, informa che le priorità tematiche per l'anno 2019, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto per l'erogazione dei contributi, sono otto e coprono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del nostro Paese nel quadro dell'attuale panorama internazionale.

Innanzitutto, il contesto europeo, con la priorità denominata L'Italia e l'Europa, dalla stagnazione al rilancio del progetto europeo. Nell'ambito di tale priorità, l'allegato individua alcuni temi centrali, quali la trasparenza del processo decisionale dell'Unione europea, il ruolo globale della UE, le ipotesi di costruzione di un bilancio dell'eurozona, i *partner* europei quali il Regno Unito dopo la *Brexit*, i Balcani occidentali e la Turchia.

A seguire il tema del Mediterraneo, che costituisce una sfida definita «esistenziale» per l'Italia e per la stessa Unione europea. Il paragrafo richiama in particolare la possibilità che vengano avanzate proposte e settori-chiave per un'agenda positiva del Mediterraneo allargato, per possibili soluzioni alle principali crisi regionali in atto. Altri aspetti posti in rilievo in questo ambito tematico sono la crisi dello Stato-Nazione in Medio Oriente, il ruolo dell'Italia per la stabilizzazione della Libia, il quadro delle alleanze strategiche e di interesse delle diverse potenze regionali, la lotta per un nuovo ordine in Medio Oriente dopo, il dialogo multiculturale, l'impatto del fenomeno religioso sulla politica estera ed, infine, la questione – quanto mai centrale – della nuova narrativa nei rapporti tra Islam e Occidente.

Di grande rilievo ed attualità anche la priorità tematica relativa al rilancio del partenariato tra l'Italia e l'Africa, con particolare riferimento al Corno d'Africa. Si tratta, di tutta evidenza, di un tema di grande rilevanza, che la 3<sup>a</sup> Commissione ha avuto modo di esaminare nell'ambito di uno specifico affare assegnato. Il tema intende includere proposte relative ad un «nuovo patto europeo» per l'Africa, alla questione della crescita soste-

nibile del continente africano ed al ruolo della cooperazione allo sviluppo nel medio e lungo periodo.

Correlato al precedente ambito tematico, quello relativo ad una nuova strategia per le migrazioni internazionali, italiana ed europea, fra esigenze di solidarietà e di sicurezza, questione che investe anche il ruolo e l'azione svolti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in particolare relativamente alla protezione dei migranti vulnerabili nei Paesi di transito ed ai programmi di rimpatrio volontario assistito, nonché richiamando l'esperienza pilota dei corridoi legali di accesso.

Altra priorità tematica è quella relativa al nuovo ordine mondiale multipolare, segnato dal ruolo egemonico degli Stati Uniti, della Cina e della Russia. In questo ambito, si suggeriscono profili di ricerca relativi alla nuova dinamica delle relazioni transatlantiche, ai rapporti fra la NATO e la Russia, alle crisi del vicinato europeo ed all'ascesa della Cina quale grande potenza globale.

Una priorità tematica a sé è quella dedicata alla politica estera quale investimento per il futuro del nostro Paese, da declinare attraverso l'esame delle strategie e degli strumenti per attrarre investimenti e talenti, delle prospettive della cooperazione allo sviluppo e della diplomazia nell'era della rivoluzione digitale.

Vi è poi la tematica – affrontata peraltro dalla nostra Commissione attraverso una specifica indagine conoscitiva – degli italiani all'estero, da esaminare con una ricognizione evolutiva di tale presenza fino alle nuove forme di mobilità, nonché investigando la tutela degli interessi delle nostre comunità nello scenario successivo alla *Brexit* e il fenomeno relativo all'aumento delle richieste di cittadinanza italiana nei Paesi dell'America latina.

Infine, lo schema di decreto individua quale ultima priorità tematica quella relativa agli scenari di crisi, mediante un'analisi delle situazioni di fragilità nelle aree prioritari per il nostro Paese, delle ciclicità di tali fenomeni e del ruolo delle donne per la loro prevenzione e stabilizzazione.

In conclusione, il RELATORE evidenzia come trattasi di priorità tematiche ad ampio spettro che sembrano coprire le questioni più rilevanti della nostra politica estera nel quadro del mutato scenario geopolitico.

Al termine della sua illustrazione, il RELATORE, quindi, preannuncia la predisposizione, per la prossima seduta, di un conferente schema di parere ove saranno anche specificate delle integrazioni alla proposta governativa.

Il presidente PETROCELLI apre la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD*), apprezzando, nel suo complesso, l'impostazione delineata nel decreto dell'Esecutivo ribadisce, tuttavia, la questione cruciale, peraltro, più volte dibattuta in passato, della necessità di definire dei criteri certi per quanto riguarda la qualità degli enti di ricerca che ricevono il finanziamento del Ministero degli affari esteri. In propo-

sito, non ci si stancherà mai di sottolineare l'esigenza di alta professionalità che devono detenere i *think tank* chiamati ad approfondire le tematiche connesse alla politica estera italiana.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore AIMI (*FI-BP*), che concorda con il punto di vista espresso dal relatore, e del presidente PETROCELLI, il quale rammenta che l'oggetto dell'odierno esame è delimitato precisamente dalle relative norme del decreto del Presidente della Repubblica del 1967.

Il sottosegretario PICCHI, aggiunge, al riguardo, che l'attuale legislazione in materia costituisce un notevole passo in avanti, rispetto al passato, sia in termini di trasparenza delle procedure di attribuzione delle suddette sovvenzioni e sia avuto riguardo, in particolare, al livello qualitativo, giustamente rivendicato dal senatore Alfieri, dei suddetti enti.

Il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito dell'esame.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente PETROCELLI propone che la Commissione sia convocata per domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Aula.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

esaminate le misure volte a mitigare gli effetti conseguenti al recesso del Regno Unito dall'Unione europea in mancanza di un accordo sulle attività svolte nel territorio italiano dagli intermediari del Regno Unito operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché sulle attività poste in essere dagli intermediari italiani nel Regno Unito, e le disposizioni per l'operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e britanniche;

valutate le norme poste a tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici presenti sul nostro territorio alla data del recesso;

espresso particolare apprezzamento per le previsioni finalizzate al potenziamento dei servizi consolari presenti nel Regno Unito, ed in particolare in relazione agli interventi finalizzati ad acquistare e ristrutturare gli immobili adibiti a sedi di uffici consolari, ad incrementare il numero dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri destinati alle rappresentanze consolari maggiormente interessate, ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei vari servizi erogati ai cittadini, nonché a potenziare le risorse per il funzionamento delle sedi coinvolte;

valutata altresì con favore la norma che consente di incrementare di cinquanta unità il contingente del personale assunto a contratto nelle varie sedi consolari;

preso atto della modifica introdotta alla disciplina dell'«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» in relazione alla decorrenza dei termini di iscrizione del cittadino;

valutati gli interventi volti ad autorizzare la partecipazione italiana all'aumento di capitale necessario per la sostituzione della quota del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti, nonché a rafforzare il presidio del Ministero dell'economia e delle finanze in ambito internazionale, anche in vista della Presidenza italiana del G20;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria****22<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TESEI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), osservando che i profili di competenza della Commissione investono il delicato tema del cosiddetto *golden power*, disciplinato dall'articolo 1 del decreto-legge.

Nel dettaglio, si provvede ad aggiornare la normativa in materia di poteri speciali nei settori della Difesa e della sicurezza nazionale, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi che l'utilizzo improprio dei dati può determinare sulla sicurezza nazionale. Peraltro, anche il Parlamento europeo aveva evidenziato, con una risoluzione del 12 marzo scorso, che le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per manomettere i sistemi informatici, causando, potenzialmente, gravissimi danni ai cittadini e alle economie, europee e nazionali. Inoltre, i fornitori di tecnologie sono tecnicamente in grado di utilizzare componenti della tecnologia della rete 5G per violare la riservatezza dei dati di cittadini, imprese e istituzioni.

Stante quanto precede, il Parlamento europeo aveva quindi invitato gli Stati membri, le agenzie di *cyber*-sicurezza, gli operatori del settore delle telecomunicazioni, i produttori e i fornitori di servizi di infrastruttura

critici a segnalare alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) qualsiasi elemento indicante l'esistenza di vulnerabilità tale da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti di telecomunicazione. Considerando poi che la rete 5G sarà la struttura portante dell'infrastruttura digitale nazionale e che apporterà nuovi vantaggi in molti settori, tra cui la difesa e il comparto spaziale, appare necessario e urgente introdurre un quadro normativo che consenta la protezione degli interessi strategici rilevanti per il sistema di sicurezza nazionale connessi alla realizzazione delle relative infrastrutture.

Concretamente, prosegue l'oratore, viene introdotto, nel decreto-legge n. 21 del 2012 (recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale), un nuovo articolo 1-bis, composto da 4 commi. Nel dettaglio, il comma 1 individua, quale attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali; il comma 2 prevede l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio una informativa completa anche per i contratti e accordi che hanno ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla tecnologia 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea; il comma 3 introduce una definizione di soggetto esterno all'Unione europea in chiave antielusiva; infine, il comma 4 consente di introdurre una disciplina di semplificazione degli oneri di notifica e procedurali, al fine di minimizzare l'impatto sulle imprese operanti nei settori strategici così individuati, in conformità al principio di proporzionalità.

Conclude proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (PD) pone l'accento sui numerosi solleciti effettuati dalla propria parte politica per pervenire in tempi rapidi all'emanazione di un provvedimento volto a tutelare adeguatamente i cittadini e le aziende italiane (tra le quali figurano anche importanti attori nel settore della Difesa), operanti nel Regno Unito in caso di un'uscita di quest'ultimo dall'Unione europea, rammentando altresì che altri Paesi europei, come, ad esempio, Francia e Germania, hanno provveduto sul punto con molto anticipo.

Si pronuncia quindi favorevolmente sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente TESEI dichiara chiusa la discussione generale, rilevando, contestualmente, che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la bozza di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 2 aprile 2019

### **Plenaria**

#### **140<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DOC. LIX, N. 1 (ANDAMENTO INDICATORI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 2019)*

Il PRESIDENTE comunica che nella mattinata di oggi si sono tenute audizioni informali dei rappresentanti dell'Istat, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), dell'Associazione italiana per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e del Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, nell'ambito

dell'esame del *Doc. LIX*, n. 1, in occasione delle quali è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata successivamente all'audizione in oggetto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di confermare, per quanto di competenza, in relazione al testo, il parere non ostativo già espresso per le Commissioni di merito lo scorso 5 marzo.

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea ed identici a quelli presentati nelle Commissioni, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Sui restanti emendamenti conferma il parere di nulla osta.

Previo avviso conforme del sottosegretario BITONCI, non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(925) Deputato MOLteni ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire, sul testo, il parere non ostativo già espresso alla Commissione giustizia, che non ha apportato modifiche in sede referente.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla relatrice.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PESCO, in relazione alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo lo scorso 6 febbraio, prospetta in via generale l'opportunità di procedere, in assenza di obiezioni, all'esame di provvedimenti ulteriori rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge e agli atti del Governo, ricordando la specificità della Commissione bilancio, chiamata anche a esprimersi in sede consultiva su disegni di legge inseriti nel calendario dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1088) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, aggiungendo che agli oneri derivanti dall'Accordo si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. A tale riguardo, risulta necessario avere conferma che nel bilancio dell'Agenzia spaziale italiana vi siano risorse sufficienti a coprire gli oneri associati all'attuazione dell'Accordo in esame, quantificati dalla relazione tecnica in 800.300 euro annui. Con specifico riferimento ai costi connessi all'incremento del canone di affitto del terreno, ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d*), dell'Accordo, occorre avere chiarimenti sulla apparente discordanza, in termini di cambio, tra l'ammontare annuo indicato nell'articolato, pari a 250.000 dollari statunitensi, e l'importo quantificato nella relazione tecnica, pari a 186.000 euro. Appare quindi opportuno fornire delucidazioni sulle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, stimato in 50.000 dollari statunitensi ogni cinque anni, i quali non sono computati ai fini della quantificazione dell'onere nella relazione tecnica, che rinvia

alla successiva programmazione finanziaria ASI. Chiede altresì di fornire elementi informativi di maggiore dettaglio sui criteri di quantificazione dei costi di missione del personale italiano impegnato nel Board. Occorre, infine, acquisire chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, in base al quale il Governo italiano, d'intesa con il Kenya, sosterrà lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, in via preliminare, che gli oneri derivanti dall'Accordo sono quantificati in 29 milioni di euro finanziati a valere sulla componente tariffaria A2, che non incide comunque sulle utenze relative alle abitazioni, e segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma che dal provvedimento in esame non derivino effetti di minor gettito in termini di imposte dirette.

Il sottosegretario BITONCI fa presente come dalla relazione tecnica si rilevi che il costo dell'operazione viene finanziato dall'aumento della componente di sistema A2 (ora ARIM) sul prezzo di vendita dell'energia elettrica. Dalla definizione di tale componente si evince che non incide sulle bollette delle abitazioni, per cui non si rilevano effetti ai fini dell'IVA. Per tutti gli altri soggetti l'imposta è detraibile, di conseguenza, anche in questo caso, non si rilevano effetti ai fini del gettito. Per quanto riguarda, invece, l'eventuale effetto ai fini delle imposte dirette, si ritiene che gli effetti possano considerarsi di trascurabile entità.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dopo aver risposto a una richiesta di delucidazioni del senatore ERRANI (*Misto-LeU*), il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(964) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nello svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul costo complessivo del Centro a carico del bilancio dello Stato italiano, osserva che dal testo della relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo, con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo.

Inoltre, dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro si rileva che nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia oltre alla contribuzione obbligatoria pari a euro 167.060,00 ha contribuito volontariamente con ulteriori euro 133.177,00. Per l'anno 2019 il Ministero dei beni ambientali e culturali corrisponderà un contributo di euro 133.226,53. Inoltre, sempre in base all'Accordo del 1057, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto nazionale del restauro.

A fronte di tali costi, la relazione illustrativa alla legge di ratifica dell'Accordo contrapponeva una serie di benefici stimati relativi principalmente a maggiori presenze stimabili nella città di Roma conseguenti alle attività del Centro, oltre che al prestigio dell'Italia nel mondo conseguente all'essere sede di un istituto che si occupa di attività di valorizzazione mediante il restauro di beni culturali antichi di cui l'Italia vanta il maggior numero.

Questo, almeno, era l'intendimento e anche l'auspicio del Governo italiano del 1958 firmatario della ratifica; senonché, visitando l'attuale sito dell'ICCROM, si resta sorpresi nel vedere che, oltre al restauro, il Centro si occupi anche delle risaie a terrazza a Mu Cang Chai, in Vietnam.

Rappresenta come tale provvedimento si ponga come attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; tuttavia, anche in considerazione delle innegabili difficoltà di bilancio dello Stato italiano, si vuole in questa sede stimolare un punto di riflessione sull'opportunità di approfondire la questione della congruità di tali spese in futuro. Sul punto non può essere non evidenziato il fatto che le contribuzioni al Centro provengono non solo dal Ministero degli esteri, ma anche, a partire dal 2002, dal Ministero dei beni ambientali e culturali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670 che, per l'anno in corso, come sopra già detto, ammonteranno a euro 133.226,53.

Per quanto di competenza, alla luce delle interlocuzioni e degli approfondimenti istruttori svolti, avanza quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, sulla base degli elementi forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, preso atto che la quantificazione del costo del lavoro pari a euro 6,2 milioni si riferisce all'intero biennio 2018-2019, in considerazione dell'esigenza di assicurare una corretta programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."».

Il sottosegretario BITONCI, nel depositare una nuova relazione tecnica positivamente verificata, che recepisce i rilievi mossi dalla relatrice, si esprime in senso favorevole alla proposta di parere appena formulata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente PESCO ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro istruttorio svolto.

**(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che occorre avere conferma dell'assenza di oneri sull'emendamento 1.1, volto a subordinare il riconoscimento delle qualifiche professionali al superamento, cumulativo, di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento, in luogo dell'alternatività dei presupposti prevista dal testo in esame. Al riguardo segnala che, su emendamenti di analogo contenuto, al Senato in prima lettura era stato dato, in sede consultiva, parere non ostativo, mentre presso la Camera l'e-



sito è stato di contrarietà per i profili finanziari. Con riguardo all'articolo 20, in materia di smaltimento di sfalci e potature, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 20.4 e 20.5, che prevedono la possibile esclusione dalla nozione di rifiuto di materiali provenienti o destinati ad impieghi diversi da quelli agricoli e forestali. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*(787) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, richiama brevemente i rilievi già avanzati sulle proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, che presentano profili di onerosità non quantificati e non coperti, mentre non ha osservazioni sulle proposte 2.1 e 4.1, segnalate dal relatore.

Sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4 e 2.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

*(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo nonché le ulteriori proposte e riformulazioni trasmesse il 28 marzo 2019, segnalando, per quanto di competenza, che oc-

corre valutare la portata degli emendamenti 1.8 e 1.9, che estendono il novero delle piccole produzioni locali, in relazione al comma 2 dell'articolo 4 sulla licenza d'uso del relativo marchio. Occorre chiedere conferma della compatibilità con la normativa europea delle proposte 1.300 e 1.300/1. Occorre poi valutare, in relazione al parere sul testo, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che estendono l'ambito applicativo della legge. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 11, dell'emendamento 3.2, lettera *a*), che prevede il rilascio dell'etichettatura «piccole produzioni agroalimentari locali» da parte delle autorità sanitarie locali, previo preventivo sopralluogo. Identica richiesta attiene all'emendamento 3.2 (testo 2) sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.2 (testo 2)/1. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 dell'emendamento 4.3, lettera *b*), che subordina il rilascio del marchio «piccole produzioni agroalimentari locali» alla previa verifica dei requisiti previsti dal decreto attuativo di cui all'articolo 10. Analoga richiesta attiene alla lettera *b*) dell'emendamento 4.3 (testo 2), sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa (e peraltro recante, alla lettera *d*), il nuovo comma 5-*bis* richiesto dal parere reso da questa Commissione sul testo del provvedimento). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 che istituisce il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali. Occorre valutare altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 (testo 2) che istituisce la sezione *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali all'interno del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario BITONCI rende disponibile ai componenti della Commissione una nota istruttoria sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 marzo 2019, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, gli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) sui rapporti tra i centri di riferimento e

i comitati etici indipendenti. Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3) istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta che l'avviso di nulla osta del Governo sulle proposte 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e al divieto di erogazione di compensi comunque denominati, mentre sull'emendamento 4.0.1, la valutazione resta sospesa, essendo ancora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 3 aprile 2019, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**

**99<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Esame e rinvio)

Il sottosegretario VILLAROSA consegna alla Presidenza un'integrazione della relazione tecnica allegata al decreto-legge riferita all'articolo 18 del decreto legge n. 22.

Il presidente BAGNAI prende atto che il Governo ha consegnato tale documento per il seguito di competenza rispetto agli atti precedentemente trasmessi.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) fa presente che il decreto-legge in esame è stato emanato in un momento in cui vi è ancora incertezza sui tempi e sulle modalità di recesso del Regno Unito dall'Unione europea: l'accordo di recesso del 22 novembre 2018 è stato respinto dal Parlamento del Regno nelle votazioni del 15 gennaio, del 12 marzo e del 29 marzo, data coincidente con la scadenza del biennio dalla notifica della determinazione di recedere. Alla luce di tali difficoltà, il primo ministro del Re-

gno Unito ha chiesto di prorogare al 30 giugno 2019 il termine biennale di recesso. Il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 ha tuttavia respinto la richiesta e ha stabilito di consentire di ritardare il recesso in caso di mancato accordo al prossimo 12 aprile.

Passando ai contenuti del decreto-legge in esame, il relatore rileva che l'articolo 1 modifica il decreto legge n. 21 del 2012, recante «norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni». I poteri speciali riguardano l'esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte dell'Esecutivo per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti delle citate operazioni che consenta all'esecutivo il tempestivo esercizio del veto. La norma viene aggiornata in considerazione dell'evoluzione tecnologica intercorsa nel settore delle comunicazioni, e dei connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, includendo i contratti che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

L'articolo 2 introduce la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto. Oltre alla definizione delle imprese bancarie, finanziarie e assicurative destinatarie delle norme che seguono, vengono definiti: la data di recesso, come la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo; il «periodo transitorio» come il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo.

L'articolo 3 disciplina la continuazione nel periodo transitorio dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. La disciplina distingue i soggetti che operano su base stabile avvalendosi del diritto di stabilimento da quelli che operano in regime di libera prestazione. In questo secondo caso, ferma restando la necessità di notifica, sono escluse le seguenti attività: per le banche, la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio; per le imprese di investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio. Per gli istituti di moneta elettronica è invece esclusa *in toto* l'operatività in regime di libera prestazione dei servizi.

L'articolo prevede poi due regimi speciali di prosecuzione dell'attività: per le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore

del decreto in esame, che possono continuare a svolgere i servizi e le attività bancarie, ad eccezione dell'attività di raccolta del risparmio, nonché i servizi e le attività di investimento, senza necessità di notifica; per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati *over the counter* (OTC) in essere alla data del recesso.

L'articolo 4 elenca i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati. Deve altresì cessare la raccolta del risparmio e la prestazione dei servizi di investimento, qualora effettuate in regime di libera prestazione dei servizi, senza una stabile organizzazione sul territorio della Repubblica. Nell'elenco rientrano inoltre i soggetti autorizzati a proseguire l'attività, ai sensi del predetto articolo 3, che non abbiano notificato l'intenzione di farlo alle autorità e che non presentino istanza di autorizzazione trascorsi 6 mesi dall'inizio del periodo transitorio. Il comma 4, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 3, stabilisce un regime specifico per la prosecuzione delle attività connesse ai derivati OTC.

L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, entro 12 mesi anteriori alla fine del periodo transitorio.

L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica. Tale facoltà viene riconosciuta subordinatamente alla presentazione entro la data del recesso di una istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito da parte dei gestori italiani e, viceversa, di una istanza di estensione all'operatività in Italia da parte dei gestori del Regno Unito.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-*bis* del TUB e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dall'articolo 32-*ter* del TUF. I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete europea dei sistemi di risoluzione alternativa denominata «Fin-Net».

L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'adesione di diritto

si applica anche ai soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema (di garanzia o di indennizzo) italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. Vengono inoltre stabiliti obblighi informativi nei confronti dei depositanti e degli investitori che consentano loro di essere correttamente informati sulle tutele loro applicabili.

L'articolo 9, relativo al settore assicurativo, dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Ai sensi del successivo articolo 10 anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione: a tali fini, i fondi di investimento del Regno Unito sono assimilati ai fondi europei, per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente dunque ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito.

L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018. In particolare, si dispone che, fino al termine del periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso (31 dicembre 2020), si continuino ad applicare ai soggetti del Regno Unito che operano in Italia le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme in materia di: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un am-

montare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. Ad esito della sottoscrizione, la quota di capitale dell'Italia aumenterà dal 16,1 al 19,2 per cento.

L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. I commi dall'1 al 3 disciplinano, recando le relative coperture, la facoltà di assunzione di personale da parte del MEF connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia economico-finanziaria. Il comma 4 dispone in materia di riassegnazione delle risorse residue nei conti speciali CEE allo stato di previsione del MEF.

Gli articoli da 20 a 23 (Capo III) del provvedimento in esame consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS). A tal fine, confermando la disciplina prevista dal decreto legge n. 18 del 2016, possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni *senior*, ossia quelle considerate meno rischiose, in quanto sopportano per ultime le eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Si prevede che il prezzo della garanzia sia un prezzo «di mercato», al fine di non dar vita ad aiuti di Stato, e sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti. Al fine del rilascio della garanzia, i titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore al rating BBB da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla Bce secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.

Rispetto alla disciplina del 2016: lo schema di garanzia è destinato a durare, in prima battuta, per un tempo più lungo rispetto a quello originariamente previsto dal decreto-legge n. 18 (24 mesi dal parere positivo dell'Unione europea, prorogabili di ulteriori 12, in luogo dei 18 mesi previsti nel 2016); il prezzo di trasferimento dei crediti in sofferenza cartolarizzati non è più computato al momento della cessione; si prevede che il *rating* minimo dei crediti eleggibili per la garanzia statale sia più elevato del precedente *investment grade*, e cioè che tale *rating* non sia inferiore a BBB o equivalente; sono previste condizioni più stringenti per la tempistica di remunerazione dei titoli cartolarizzati diversi da quelli *senior*, a fronte di una diversa disciplina di recupero dei crediti, nonché delle società che prestano i servizi connessi alle operazioni di cartolarizzazione. La tempistica della remunerazione viene legata al raggiungimento di determinati livelli di incasso; è modificata la di-



sciplina del corrispettivo della garanzia statale, sia mediante l'aggiornamento della composizione dei panieri di titoli presi in considerazione per il calcolo del prezzo, sia mediante l'innalzamento delle percentuali di maggiorazione del prezzo legate al trascorrere del tempo.

Il presidente BAGNAI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) riconosce il carattere di necessità del provvedimento in esame, recante disposizioni idonee alla tutela del quadro ordinamentale a fronte del recesso del Regno Unito in assenza di accordo con le istituzioni europee, nonché a salvaguardia degli interessi dei cittadini e delle imprese. Sollecita quindi un livello adeguato di attenzione ai contenuti e alle implicazioni dell'articolo 1 del decreto legge n. 22, in ragione dell'esigenza di contemperare la sicurezza nazionale con le legittime aspettative degli investitori, i quali non possono che auspicare tempi sufficientemente rapidi nello svolgimento dei procedimenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Valuta inoltre positivamente il previsto potenziamento delle strutture del Ministero degli affari esteri, in relazione alla questione dell'attribuzione della cittadinanza. Conclude proponendo di audire la Banca d'Italia, l'IVASS e rappresentanti dei soggetti investitori nel digitale.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) propone l'audizione della CONSOB.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) propone di audire la società Consap.

Ha quindi la parola la senatrice CONZATTI (*FI-BP*), la quale pone in evidenza l'incongruità del capo I e del capo III rispetto alla maggior parte delle disposizioni recate dal provvedimento, contraddistinte da un'oggettiva urgenza e da opportunità nel caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordi. Si associa alle richieste di audizioni e auspica un approfondimento riguardo gli aspetti geopolitici dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) condivide le richieste di audizioni formulate e auspica che l'esame del decreto legge n. 22 contempli necessari approfondimenti riguardo la materia dell'articolo 1, in considerazione delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché degli aspetti sanitari connessi al recesso del Regno Unito.

Il presidente BAGNAI, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato posto alle ore 12 del 5 aprile, si riserva di programmare un ciclo di audizioni sulla base delle proposte formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**

**63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che la Conferenza Stato-regioni non ha ancora espresso il parere di competenza sull'atto del Governo in titolo. Non essendo dunque sciolta la riserva, la Commissione non potrà ancora esprimersi.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei senatori, rinvia quindi il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

## IN SEDE CONSULTIVA

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCIARDI (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, che consta di 24 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I reca disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Capo II disciplina gli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo sulle attività svolte in Italia dagli intermediari del Regno Unito operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché sulle attività poste in essere dagli intermediari italiani nel Regno Unito. Il Capo in esame regola inoltre le modalità di permanenza in Italia dei cittadini del Regno Unito, potenzia i servizi consolari forniti nel Regno Unito a cittadini e imprese italiani e consolida la partecipazione italiana in istituzioni finanziarie internazionali, quali la Banca europea per gli investimenti.

Il Capo III conferma la concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze bancarie nel bilancio delle banche e degli intermediari finanziari, misura già prevista dal decreto-legge n. 18 del 2016 e giunta a conclusione il 6 marzo.

I profili di competenza dell'8<sup>a</sup> Commissione si concentrano nell'articolo 1 del provvedimento, che modifica il decreto-legge n. 21 del 2012 – recante la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (il cosiddetto *golden power*) – inserendovi un nuovo articolo 1-bis relativo alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

La finalità dell'intervento è quella di aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.

La relazione illustrativa – richiamando anche una risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo – evidenzia infatti che le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per manomettere i sistemi informatici, causando potenzialmente gravissimi danni ai cittadini e alle loro vite, nonché alle economie europee e nazionali. Inoltre, i fornitori di tecnologie sono tecnicamente in grado di utilizzare componenti della tecnologia della rete 5G per violare la riservatezza dei dati di cittadini, imprese e istituzioni.

Considerato che la rete 5G sarà la struttura portante della nostra infrastruttura digitale, in quanto estenderà la possibilità di connettere diversi dispositivi alle reti e apporterà nuovi vantaggi e nuove opportunità alla so-

cietà e alle aziende in molti settori chiave, quali i trasporti, l'energia, la sanità, la finanza, le telecomunicazioni, la difesa, e il comparto spaziale, modificando le modalità di produzione ed utilizzo di dati con evidenti impatti sulla sicurezza di quelli sensibili e avuto anche riguardo ai progetti di realizzazione di reti con tecnologia 5G in corso, il Governo ha ritenuto necessario ed urgente introdurre un quadro normativo che consenta la protezione degli interessi strategici rilevanti per il sistema di sicurezza nazionale connessi alla realizzazione delle predette infrastrutture.

Per tali motivi, il comma 1 del nuovo articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 inserisce i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Conseguentemente, il comma 2 introduce l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quando siano posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea: la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

La Presidenza del Consiglio dei ministri potrà eventualmente esercitare il potere di veto o imporre specifiche prescrizioni o condizioni.

A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

La definizione di «soggetto esterno all'Unione europea» è recata dal comma 3, che ricomprende, oltre ai soggetti formalmente stabiliti al di fuori dell'Unione europea, anche imprese formalmente europee ma controllate da soggetti extraeuropei.

Il comma 4 demanda infine a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, l'individuazione di eventuali misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'esercizio del *golden power*.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) – nel condividere pienamente la decisione del governo di qualificare i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia a 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale ai fini dell'esercizio del cosiddetto *golden power* – rileva che l'evoluzione tecnologica richiede che sia garantita la sicurezza di tutte le reti, indipendentemente dalla natura del soggetto titolare delle stesse, eliminando le vulnerabilità che possono verificarsi ogniqualvolta un soggetto diverso dal gestore operi sulla rete o interagisca con la stessa a qualunque titolo. Sarebbe dunque auspicabile che il Governo valutasse anche l'implementazione degli *standard* di sicurezza ai fini della tutela dei dati delle imprese,

aventi collaborazioni a vario titolo sia con l'infrastruttura della banda larga e del 5G sia con le principali aziende strategiche del Paese.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*) afferma di essere d'accordo con la filosofia di fondo su cui si basa l'articolo 1 del provvedimento in esame, ma si chiede se tale finalità non sarebbe perseguita in maniera più efficace definendo la disciplina legislativa in maniera più puntuale, in modo tale da eliminare la discrezionalità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento a quanto appena affermato dal senatore Nencini, osserva che, sebbene sia ovviamente auspicabile una indicazione legislativa chiara e precisa, la decisione sul caso concreto non può che spettare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, soggetto istituzionalmente preposto alla cura degli interessi coinvolti e dotato degli strumenti necessari per intervenire in situazioni che possono essere caratterizzate anche dal requisito dell'urgenza.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*), in considerazione dell'importanza del decreto-legge in esame e delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, chiede che l'esame non si concluda nella seduta odierna, affinché i gruppi abbiano il tempo per elaborare osservazioni da sottoporre alla relatrice in vista dell'eventuale inserimento nella proposta di parere alla Commissione di merito.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) afferma di condividere tutte le posizioni espresse dalla senatrice Bonfrisco.

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) dichiara la propria disponibilità a valutare possibili osservazioni da inserire nel parere, a condizione che riguardino i profili di competenza dell'8<sup>a</sup> Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 aprile alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 30**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria****45<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO***La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CASTALDI (*M5S*) introduce il disegno di legge, che prevede a garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati nel caso in cui il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione europea. Le parti di competenza della Commissione riguardano gli articoli 9, 10 e 11. In particolare, l'articolo 9 dispone che le imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e che, nel periodo transitorio, proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Il comma 1 dispone la cancellazione dall'elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice delle assicurazioni private (CAP) e, per effetto della cancellazione, l'impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall'IVASS. Secondo il comma 2, le suddette imprese presentano all'IVASS, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in

corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. Il comma 3 attribuisce al contraente – a partire dalla data di recesso – la facoltà di recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o di esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso. Il comma 4 prevede che alle imprese oggetto del presente articolo continuano ad applicarsi, nel periodo transitorio, le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP (sui poteri dell'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione di altri Stati membri) e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'articolo 10 prevede che gli intermediari assicurativi del Regno Unito, operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso dall'UE e sono cancellati dal registro degli intermediari. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. In fine, con l'articolo 11 si stabilisce la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Il presidente GIROTTO ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara espletta tale fase procedurale.

Il relatore CASTALDI (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente GIROTTO pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata all'unanimità.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**

**97<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CATALFO

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, che reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata all'unanimità.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019) 55 definitivo)**  
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore AUDDINO (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.

A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la PRESIDENTE chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.

Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e *Doc. LXXXVI* n. 2 e *Doc. LXXXVII* n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).

Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice MATRISCIANO (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La PRESIDENTE prende atto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La PRESIDENTE accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO  
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019)  
55 DEFINITIVO  
(Doc. XVIII, n. 13)**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

considerato, inoltre, che:

la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;

le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;

non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**

**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente SILERI (M5S), relatore, premette che il provvedimento in esame concerne diversi profili relativi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Con riguardo alle materie di interesse della Commissione, segnala l'articolo 17, che reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso suddetto avvenga in assenza di un accordo.

In riferimento a tale ipotesi, l'articolo 17 prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 – continuino ad applicarsi, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, fino al 31 dicembre 2020, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti. Ai fini suddetti, le autorità e le istituzioni italiane applicano nei confronti delle autorità ed istituzioni del Regno Unito le norme del regolamento (CE) n. 987/2009.

Le relazioni illustrativa e tecnica del Governo osservano che l'articolo 17 è inteso a permettere, in via transitoria, la prosecuzione (a condizione di reciprocità) dell'applicazione delle norme dei citati regolamenti con riguardo a tutte le fattispecie di tutela della salute ivi disciplinate ed alle relative procedure di rimborso tra istituzioni. Le fattispecie di tutela in oggetto sono costituite, come ricordano le suddette relazioni, dalle prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, dalla copertura dei rischi di malattia e dalle cure programmate (ivi comprese quelle erogate ad una persona che si trasferisca in un altro Stato al fine di ricevere prestazioni sanitarie).

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) ritiene che l'adozione di un provvedimento come quello in esame sia doverosa, in analogia con le iniziative già assunte in materia da altri Paesi europei, a fronte di una situazione di grande incertezza che coinvolge, tra l'altro, circa 600 mila cittadini italiani residenti nel Regno Unito. Richiama l'attenzione sul fatto che, al di là dei profili di stretta competenza della Commissione, sui quali si è soffermato il Presidente relatore, la *Brexit* avrà un forte impatto sulle aziende del settore farmaceutico, soprattutto se si concretizzasse la prospettiva dell'uscita senza accordo.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), anche alla luce del dato fornito dalla senatrice Rizzotti circa la presenza di cittadini italiani nel Regno Unito, reputa cruciale la condizione di reciprocità posta dall'articolo 17 e chiede se siano stati previsti, ovvero siano allo studio, strumenti giuridici per assicurarne il rispetto. Fa rilevare, quale elemento da tenere in considerazione, che il numero di cittadini del Regno Unito presenti in Italia è di molto inferiore a quello degli italiani che vivono oltremarina.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) è dell'avviso che l'articolo 17 contenga già la risposta ai dubbi sollevati: oltre a porre, al comma 1, la condizione di reciprocità, al comma 2 esso prevede che, in sede attuativa, si osserveranno le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, anche per ciò che attiene alle procedure di rimborso.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) tiene a evidenziare che le pur rilevanti problematiche di carattere sanitario, sulle quali si è soffermato il Presidente relatore, rappresentano solo una piccola parte delle criticità correlate alla *Brexit*. Sottolinea, in particolare, la situazione di incertezza che si sta ora vivendo all'interno del Regno Unito e le probabili conseguenze negative del recesso, soprattutto se senza accordo, sull'intero settore industriale e commerciale di quel Paese. Ritiene che l'attuale scenario debba costituire un monito per i Paesi euro scettici. Ciò posto, anche in relazione all'articolo 17 del decreto-legge in conversione, rimarca la necessità di vigilare sul trattamento che verrà riservato ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che un provvedimento come quello in esame non possa che essere sostenuto, ferma restando la necessità di salvaguardare appieno il diritto alla salute e alle prestazioni socio-sanitarie dei connazionali oltremarica. Al riguardo, esprime l'auspicio che, nell'ambito del parere alla Commissione di merito, sia raccomandato un monitoraggio sull'effettività della condizione di reciprocità.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

In sede di replica, il presidente SILERI (*M5S*) relatore, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dagli oratori in merito alle conseguenze della *Brexit* sul settore industriale. Saggiunge che da un'eventuale uscita senza accordo deriveranno problemi meritevoli della massima attenzione anche per il comparto della ricerca. Ciò posto, osserva che in questa sede l'esame deve essere incentrato sulla parte del provvedimento concernente gli aspetti di stretta competenza della Commissione.

In relazione all'articolo 17, fa rilevare che i cittadini del Regno Unito presenti in Italia sono circa 60 mila e concorda sulla necessità di assicurare il pieno rispetto della condizione di parità di trattamento tra essi e gli italiani oltremarica.

Si riserva di sottoporre alla Commissione, nella seduta già convocata alle ore 8,30 di giovedì prossimo, 4 aprile, la propria proposta di parere.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, paventa il rischio di sovrapposizione, nella mattinata di giovedì prossimo, con i lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Il PRESIDENTE assicura che verificherà se via sia la possibilità di escludere la concomitanza della seduta di giovedì con i lavori della succitata Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**

**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, dando seguito a quanto sollecitato dai Gruppi nell'ultima seduta della Commissione in merito alla possibilità di richiedere la co-assegnazione dell'Atto Senato n. 1165, ritiene possibili due soluzioni. Da un lato, sollevare un conflitto di competenza, circostanza che potrebbe comportare una dilatazione dei tempi di approvazione del provvedimento. Dall'altro, evidenziare la necessità che l'esame del decreto-legge in Senato assicuri il giusto respiro europeo.

Il senatore PITTELLA (*PD*), nel ringraziare il Presidente per gli approfondimenti svolti, ritiene che non debbano essere compressi i tempi di esame del provvedimento. Sarebbe tuttavia opportuna una interlocuzione scritta per evidenziare il senso di responsabilità che caratterizza l'attività della Commissione, nel contempo precisando come la trasversalità delle materie trattate nel decreto-legge e la loro inerenza ad obblighi europei avrebbero richiesto quanto meno una co-assegnazione.

Si associano alla richiesta del senatore Pittella i senatori GIANNUZZI (*M5S*), PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), TESTOR (*FI-BP*) e FAZZOLARI (*FdI*), il quale ultimo aggiunge come andrebbe sollevato anche il tema della scarsità del personale che in Senato si occupa di questioni rilevanti come quelle europee.

Il PRESIDENTE si impegna a procedere nel senso testé proposto dai Gruppi.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (n. 71)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio 2019.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, preannuncia che per la giornata di domani presenterà uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che contiene un complesso di misure dirette a garantire la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

Il testo del decreto-legge in conversione si compone di 24 articoli ed è suddiviso in tre capi. Il primo concerne disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Il secondo riguarda misure per garantire la stabilità finanziaria, mentre il terzo attiene al mantenimento dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze (GACS). Il secondo capo, a sua volta, è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce misure necessarie in caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea; la seconda reca disposizioni per la tutela dei cittadini italiani, in relazione al medesimo recesso; la terza riguarda gli interventi in tema di partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali.

Al fine di aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, l'articolo 1 del decreto-legge in esame inserisce l'articolo 1-bis (*Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G*) nel decreto-legge n. 21 del 2012.

L'articolo 2 specifica che la Sezione I, del CAPO II, del decreto legge in esame, reca la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione euro-

pea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto.

L'articolo 3 disciplina la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (la data di recesso), fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio).

L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia.

L'articolo 5 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito, possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

Ai sensi dell'articolo 6, i gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio. È consentito l'accesso agli operatori stabiliti nel Regno Unito che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di adesione degli operatori del Regno Unito ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del Testo unico bancario.

L'articolo 8 introduce un meccanismo di adesione automatico ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investimenti italiani per le banche e le imprese di investimento che continuano ad operare nel periodo transitorio con succursale nel territorio della Repubblica.

L'articolo 9 prevede specifiche disposizioni per il settore assicurativo in una prospettiva di tutela degli assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, volte a consentire alle imprese assicurative del Regno Unito che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano già abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, di proseguire tale attività limitatamente alla sola gestione dei contratti e delle coperture in essere alla data di recesso del Regno Unito dalla Unione europea, per un periodo transitorio fino al diciottesimo mese successivo tale data.

L'articolo 10 riguarda gli intermediari del Regno Unito operanti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La norma, in coerenza con l'attuale *framework* nazionale primario per gli operatori di Stato

terzo, prevede che gli stessi cessino l'esercizio dell'attività di distribuzione nel territorio della Repubblica entro la data di recesso, con conseguente cancellazione d'ufficio da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dall'elenco annesso al Registro unico. Al fine tuttavia di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le sole operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

L'articolo 11 prevede che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana operanti nel Regno Unito alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea possano proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del codice delle assicurazioni private (CAP) che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo.

L'articolo 12 regola, per i fondi pensione, la detenzione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e fondi di investimento alternativi (FIA) affinché, in conseguenza della perdita di *status* di Stato membro da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'investimento verso tali soggetti sia considerato, sino al termine del periodo transitorio, assimilato a quella in OICVM UE e FIA UE.

L'articolo 13 riguarda le disposizioni di natura fiscale, che continuano ad applicarsi fino al termine del periodo transitorio.

L'articolo 14 introduce una norma transitoria finalizzata, in caso di «no deal», a regolamentare le modalità di permanenza, sul territorio nazionale, dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, preservando i diritti acquisiti nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio, alla data del recesso del Regno Unito dall'UE.

In materia di concessione della cittadinanza, l'articolo 15 prevede che i cittadini del Regno Unito siano equiparati ai cittadini dell'Unione europea se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea – e presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 16 garantisce un potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito a seguito dell'uscita di questo Paese dall'Unione europea.

L'articolo 17 attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo l'applicazione dei regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) affinché gli stessi possano continuare ad applicarsi dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020 ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione

di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate, e i relativi rimborsi.

Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, l'articolo 18 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

L'articolo 19 mira a rafforzare la partecipazione italiana del Ministero dell'economia e delle finanze ai negoziati condotti in ambito europeo e internazionale. In tale ottica, il Ministero viene autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino 30 unità di personale di alta professionalità.

L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti classificati come «sofferenze» di banche e intermediari finanziari aventi sede in Italia. La misura è temporanea, destinata cioè a operare per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee.

L'articolo 21 contiene numerose modifiche alla disciplina tecnica vigente della garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza (GACS) contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016. Tra queste, si eleva la misura del *rating* minimo necessario perché i titoli *senior* accedano alla garanzia statale.

L'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione, già adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio.

L'articolo 23 provvede alla copertura finanziari dell'estensione temporale dello schema GACS, incrementando la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016 di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI  
DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO*

Il presidente LICHERI comunica che, venerdì 29 marzo, ha ricevuto una delegazione della Commissione affari esteri del Parlamento della Repubblica del Kosovo. Nel ricordare l'importanza del dialogo interparlamentare quale strumento per uno scambio franco di vedute ed obiettivi, si è detto consapevole delle difficoltà politiche che si frappongono ad

un più celere percorso europeo del Kosovo, verso cui ha ribadito il tradizionale sostegno del nostro paese. Egli ha altresì ricordato come l'Italia abbia riconosciuto la Repubblica del Kosovo a pochi giorni dalla proclamazione dell'indipendenza, nel febbraio 2008.

La delegazione kosovara ha espresso riconoscenza per l'appoggio dell'Italia al processo che ha portato all'indipendenza e alla graduale costruzione dello Stato del Kosovo, auspicando di poter continuare a contare sull'Italia per raggiungere quello che è ora l'obiettivo prioritario per il paese, ovvero l'integrazione europea. A tal fine, il Kosovo ha intrapreso e continua a portare avanti importanti riforme interne. In tale ambito, riveste assoluta priorità per il Kosovo la finalizzazione della liberalizzazione dei visti Schengen, rispetto alla quale la delegazione parlamentare kosovara ha sottolineato come il proprio paese soddisfi pienamente tutte le condizioni tecniche fissate dall'UE.

Rispetto alle relazioni con la Serbia, la delegazione kosovara ha assicurato l'impegno trasversale di tutti i partiti politici per il dialogo con Belgrado, senza pre-condizioni, nonostante sia ancora vivo nel paese il ricordo dei crimini perpetrati durante la guerra. Al contempo, da parte kosovara è stato ribadito come tale dialogo non possa condurre ad una revisione dei confini del Nord del Kosovo, che comporterebbe conseguenze destabilizzanti per l'intera regione balcanica.

Il presidente Licheri, nel mostrare comprensione per la richiesta kosovara sulla liberalizzazione dei visti, ha ricordato più in generale l'importanza e l'attenzione, nel contesto internazionale attuale, che l'Italia riserva al controllo e alla gestione dei flussi migratori. Egli, nel dar atto delle sincere aspirazioni europee del Kosovo, ha invitato a proseguire sulla via del dialogo con Belgrado e della progressiva normalizzazione delle relazioni bilaterali, ricordando come essa sia condizione necessaria per la progressiva integrazione europea dei due Paesi.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) osserva come i Paesi dei Balcani occidentali, e in particolare il Kosovo, siano sempre più di frequente utilizzati dagli estremisti islamici per porre le loro basi operative. Esprime quindi le sue forti perplessità sulla liberalizzazione dei visti Schengen.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il Presidente LICHERI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 14,15.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**  
**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PUCCIARELLI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, sulla situazione delle persone LGBTI in Cecenia**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 marzo scorso.

In apertura di seduta la presidente PUCCIARELLI ringrazia i senatori presenti e il dottor Riccardo Noury di *Amnesty International* che anche nella scorsa legislatura ha partecipato a diverse iniziative della Commissione per i diritti umani del Senato.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) rileva che cade oggi la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e che in tale ricorrenza, indetta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, è bene che il Parlamento attraverso questa Commissione possa esprimere una parola di ricordo e di impegno.

Il dottor Riccardo NOURY, portavoce di *Amnesty International*, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda che la Cecenia ha attraversato negli ultimi decenni due drammatici periodi di guerra che hanno fatto registrare circa 150 mila vittime e oltre 5.500 persone scomparse, un numero superiore alle guerre balcaniche degli anni '90. Quest'anno, il 2019, cade il decimo anniversario dalla morte di Natalia Estemírova che per il fatto di aver denunciato la violazione dei diritti umani in Cecenia fu rapita e uccisa. Anche episodi recenti caratterizzano negativamente il quadro del rispetto dei diritti umani in Cecenia. Ad esempio, nelle scorse settimane è stato condannato a quattro anni di lavori forzati Oyub Titiev, difensore dei diritti umani, che nella sua funzione di guida della organizzazione *Memorial* aveva denunciato le violazioni dei diritti umani. Inoltre, Igor Kochetkov, di *LGBT Network* Russia, è stato minacciato di morte sui *social media* ma le autorità non hanno ritenuto di dover dare seguito alla denuncia da lui presentata. Un episodio, quest'ultimo, che diverse organizzazioni internazionali, in particolare l'OSCE, hanno condannato. Ed è un fatto che desta molta preoccupazione nonostante recentemente il Tribunale di San Pietroburgo si sia pronunciato contro la decisione della polizia di non dare seguito alla denuncia.

In linea generale, va messo in evidenza che il risultato delle guerre di cui prima si è detto è stata una sostanziale involuzione del contesto culturale in Cecenia che ha portato, tra l'altro, alle due note ondate di repressione nei confronti delle persone omosessuali; la prima nel 2017, la seconda – più recente – che ha avuto luogo a partire dal dicembre dello scorso anno ed è tutt'ora in corso. Come si è detto le organizzazioni internazionali hanno condannato severamente il comportamento tenuto dalle autorità cecene. Anche *Amnesty International* ha recentemente lanciato un appello per il rispetto dei diritti umani in Cecenia.

La senatrice FEDELI (*PD*) rileva che l'11 marzo scorso il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa ha espresso una ferma condanna di quanto è avvenuto e sta tutt'ora avvenendo in Cecenia, completando così un quadro di pronunce internazionali che condannano una situazione che alimenta indubbiamente una grande preoccupazione. Sarebbe bene che il Parlamento italiano, attraverso questa Commissione, che porta la responsabilità di essere l'unica Commissione per i diritti

umani istituita nell'ambito delle due Camere, approvi su tali fatti un atto di condanna formale.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) sottolinea la gravità di atti lesivi dei diritti fondamentali nel momento in cui si verificano in Cecenia, così come in ogni altra parte del mondo, quando vengono compiuti da strutture che fanno parte degli apparati governativi.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nel chiedere se oltre alle persone della comunità LGBTI vi siano in Cecenia altri gruppi perseguitati, ricorda che nel mondo ad essere violati sono purtroppo principalmente i diritti delle donne.

Il senatore AIROLA (*M5S*) chiede se *Amnesty International* possa fornire documentazione relativa alle situazioni che formano oggetto della seduta odierna in modo da poter attivare su tali temi anche la Commissione esteri.

Il dottor Riccardo NOURY, nel ribadire l'urgenza di una azione da parte del Parlamento e nell'assicurare che prontamente farà pervenire una completa documentazione sui fatti oggetto della seduta odierna, segnala come effettivamente siano da denunciare le violazioni dei diritti umani compiute da autorità di governo in Cecenia ed il fatto che esse avvengano in un contesto di sostanziale impunità. Conferma, peraltro, che in quel paese il clima culturale penalizza in particolare le donne.

La presidente PUCCIARELLI, nel ringraziare il dottor Noury e i senatori presenti, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,35.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 2 aprile 2019

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**

Nuovo testo C. 1433 Governo, approvato dal Senato.  
(Parere alle Commissioni I e XI della Camera)  
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (*M5S*), *relatore*, nell'illustrare il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni competenti in sede referente, rileva come l'articolo 1 istituisca, attraverso l'inserimento dei nuovi articoli 60-*bis*, 60-*ter* e 60-*quater* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un «nucleo della concretezza», preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito piano triennale – per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Il piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell'interno). Per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Il piano contiene le azioni volte a garantire la «corretta applicazione» delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento, e, a seguito di modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la

conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; le «azioni concrete» per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di «azioni correttive»; le modalità di svolgimento delle attività del nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali. Il nucleo della concretezza è infatti l'organismo incaricato di assicurare l'attuazione delle misure previste dal piano, attraverso sopralluoghi e visite svolte in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica. Il nucleo può proporre anche misure correttive, che devono essere adottate, per le amministrazioni statali, entro termini stabiliti. L'inosservanza dei termini previsti per l'attuazione delle misure correttive comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

In base al nuovo articolo 60-ter, il prefetto può segnalare al nucleo eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso, personale della prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal nucleo.

Il nuovo articolo 60-quater individua in 53 unità il personale del nucleo, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni sull'attività del nucleo della concretezza anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione dei sistemi suddetti è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico (quali magistrati, diplomatici e militari) e i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della legge n. 81 del 2017, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa).

La definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata ad un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, previo parere del Garante per la

protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici.

L'articolo 3, in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente perché la disposizione risulta già confluita nel decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di semplificazioni.

L'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie. Nel corso dell'esame in sede referente il contenuto dell'articolo è stato arricchito con ulteriori previsioni. Tra le altre cose, è prevista la realizzazione di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata delle domande di partecipazione a concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato (nuovo comma *6-bis*). Si prevede poi che le procedure concorsuali bandite nel triennio 2019-2021 possano essere svolte senza il previo svolgimento delle procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche diverse previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (nuovo comma *6-ter*). Si interviene anche sulla disciplina delle commissioni esaminatrici dei concorsi prevedendo, tra le altre cose, che i componenti possano essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni (nuovo comma *7-bis*). Viene inoltre istituito l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato anche inserito l'articolo *4-bis*, il quale prevede che le disposizioni in materia di mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato valgano non solo per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni ma per tutti i dipendenti.

L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti. Ai sensi del comma 1, le pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (edizione 7) e mediante buoni pasto elettronici (edizione 1), per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel corso dell'esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente è stata inserita nel testo una modifica all'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). La norma oggetto di modifica prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. La modifica integra la norma disponendo che tali esercizi debbano dotarsi di garanzia fideiussoria.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva che l'articolo 6, il quale, al comma 1 qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento. Il successivo comma 2 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 2 (in materia di contrasto dell'assenteismo), concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Il comma 4 specifica che le regioni – anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale – e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del provvedimento. Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome.

Ricorda infine che, per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali (articolo 1) sia per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 2).

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) annuncia la posizione contraria del suo gruppo sul provvedimento, il quale stanZIA troppe poche risorse a fronte dei nuovi compiti prefigurati per le pubbliche amministrazioni. Segnala inoltre che nella proposta di parere è sottolineato il ruolo delle regioni mentre è trascurato quello degli enti locali. Rileva più in generale l'assenza di una visione organica, da parte della maggioranza e del Governo, sul futuro della pubblica amministrazione. Il governo sostiene che il provvedimento migliorerà i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese e che le imprese beneficeranno del recupero di efficienza della pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene che si tratti di una visione del tutto irrealistica, perché ciò di cui davvero le imprese avrebbero bisogno, vale a dire sgravi negli adempimenti burocratici, è del tutto assente nel provvedimento e le proposte migliorative avanzate nel corso dell'esame al Senato dalla collega Toffanin e quindi di nuovo dai colleghi del suo gruppo alla Camera non sono state prese in considerazione. Osserva conclusivamente che, alla luce della sua esperienza sia come sindaco sia come imprenditore, il provvedimento non potrà che peggiorare i rapporti tra imprese e amministrazioni pubbliche, in particolare locali, in un mo-

mento in cui, come segnalato ormai anche dal ministro Tria, si è entrati in una preoccupante fase di calo del PIL e di recessione.

Il senatore Daniele MANCA (*PD*) manifesta forti perplessità sulla tendenza a costituire nuove «sovrastrutture» chiamate a svolgere compiti che sono già affidati alle amministrazioni pubbliche statali. Esempio di questa tendenza è indubbiamente il nucleo della concretezza previsto dal provvedimento. Ritiene infatti contraddittorio, da un lato, dichiarare una volontà di decentramento e, dall'altro lato, costituire una struttura come il nucleo che duplica i compiti di strutture già esistenti. Osserva poi che per potenziare la concretezza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto a livello locale, occorrerebbe piuttosto operare uno sblocco selettivo delle facoltà assunzionali, in modo da poter colmare i più gravi deficit di personale degli enti locali, ad esempio con riferimento agli uffici chiamati a gestire gli appalti pubblici. Al contrario il provvedimento continua ad ingabbiare tutto in rigide norme centrali senza prestare la dovuta attenzione alle specificità dei territori.

Il senatore Francesco MOLLAME (*M5S*), *relatore* rileva come il provvedimento in esame possa affrontare inevitabilmente solo una parte del problema. Osserva tuttavia che la pubblica amministrazione costituisce una struttura indispensabile per il supporto dell'economia nazionale. Conseguentemente, pur condividendo in linea generale i dubbi sollevati, ritiene la costituzione di nuove strutture per aumentare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, come il nucleo della concretezza proposto dal provvedimento, una necessità per ottenere maggiore dinamicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Ricorda poi che il provvedimento contiene anche disposizioni in materia di assunzioni ed invita a tenere conto però anche del contributo che alla maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni potrebbe apportare la digitalizzazione.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (*FdI*), annuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento. Pur condividendone infatti le finalità, segnala la necessità di interventi più specifici. Ricorda in particolare le grandi difficoltà create negli enti locali dal blocco del turn-over e dai pensionamenti. Molti comuni non riescono ad effettuare gli iter burocratici previsti e migliaia di euro risultano bloccati perché non si riesce a garantire la normale operatività degli uffici tecnici comunali.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

**Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza**

Nuovo testo C. 1615

(Parere alla IX Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*) *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, segnala che lo stesso modifica l'articolo 5 della legge n.128 del 2017 in materia di ferrovie turistiche. Tale legge disciplina la gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, prevedendo, in particolare che le amministrazioni competenti procedano all'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, previa pubblicazione nel proprio sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.

Le modifiche introdotte dalla proposta di legge sono volte a estendere l'ambito dei soggetti che possono svolgere servizio ferroviario turistico. A questo scopo viene inserito un nuovo comma *1-bis* che indica che il servizio ferroviario turistico può essere svolto da: *a*) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale; *b*) imprese ferroviarie o soggetti che già svolgono servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti; *c*) altri soggetti, quali musei ferroviari e asso-

ciazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio. A fini di coordinamento viene modificato anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, che, nella formulazione attualmente vigente, fa riferimento esclusivamente alle imprese ferroviarie.

Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 sono volte da un lato a superare la problematica derivante dal fatto che, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 del 2017, l'esercizio del trasporto ferroviario, anche con riferimento alle ferrovie turistiche, debba essere esercitato da un' «impresa ferroviaria» ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di recepimento della direttiva europea 2012/34/UE che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico, e dall'altro a estendere la possibilità di esercitare servizi ferroviari turistici anche ad altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni. Con riguardo alla prima problematica, la relazione illustrativa della proposta di legge segnala che alcune società che esercitano servizi di trasporto e che, anche se in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2017, oggi rischiano di non poter proseguire l'attività in quanto non posseggono tale qualifica. Si cita, a titolo di esempio, il caso della società ARST spa con un socio unico facente capo alla regione autonoma della Sardegna che gestisce il servizio di trasporto ferroviario pubblico locale per 160 chilometri e turistico per 440 chilometri sulla rete ferroviaria regionale senza essere titolare di licenza ferroviaria. In effetti il decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (tra le quali quelle in materia di licenza ferroviaria) le reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri nonché le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti.

Con riguardo al secondo profilo, segnala che l'esercizio del servizio ferroviario turistico, pur consentito a musei ferroviari e associazioni, dovrebbe comunque svolgersi sotto la responsabilità delle imprese ferroviarie o di soggetti che, ancorché non siano imprese ferroviarie, gestiscono comunque servizi ferroviari sulla rete esistente. Al riguardo, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di precisare, ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* a quali condizioni e con quali limiti i soggetti indicati alla lettera *c)* possano svolgere il servizio ferroviario.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la proposta di legge può essere ricondotta a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti.

Assume in primo luogo rilievo la materia del trasporto ferroviario riconducibile in parte alla materia di legislazione concorrente grandi reti di trasporto (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale)

in parte alla materia di competenza residuale delle regioni trasporto ferroviario regionale e locale.

Ricorda in proposito che la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni. Al riguardo, ricorda che la proposta si inserisce in una disciplina, quella recata dalla legge n. 128 del 2017, che già prevede, tra le altre cose, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'individuazione delle «ferrovie turistiche» (articolo 2). Entra inoltre in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile all'articolo 117, comma 2, lettera *h*), «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) sottolinea, come già evidenziato dal relatore che sarebbe opportuno precisare a quali condizioni e con quali limiti i soggetti indicati alla lettera *c*) possano svolgere il servizio ferroviario. Dichiarò dunque il proprio voto favorevole.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*) relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,15.



ALLEGATO 1

**Disegno di legge C. 1433****Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1433, Governo, approvato dal Senato, e abb., recante interventi per la concretezza delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

rilevato che, come segnalato all'articolo 6 del provvedimento:

le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) sono qualificabili come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento;

le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di contrasto dell'assenteismo, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

le norme di cui all'articolo 5 in materia di buoni pasto costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato altresì che:

il comma 5 dell'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome;

per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia, all'articolo 1, per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali sia, all'articolo 2, per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Disegno di legge C. 1615****Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche**

## PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1615, Marino, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla IX Commissione.

rilevato come la proposta di legge, che modifica l'articolo 5 della legge n.128 del 2017 in materia di ferrovie turistiche, sia volta ad ampliare l'ambito dei soggetti autorizzati a svolgere servizio ferroviario turistico, in particolare, in considerazione del fatto che alcune società che esercitano servizi di trasporto e che hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2017, che ha riservato l'esercizio di tale attività solo ai soggetti qualificati come imprese ferroviarie, rischiano oggi di non poter proseguire l'attività in quanto non in possesso di tale qualifica;

rilevato come la modifica sia resa necessaria dal fatto che il decreto legislativo n. 112 del 2015, di recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ha escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (tra le quali quelle in materia di licenza ferroviaria) le reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri nonché le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti;

rilevato come, nell'ottica di superare tali incongruenze e problematicità, l'esercizio del servizio ferroviario turistico venga consentito anche a musei ferroviari e associazioni, comunque sotto la responsabilità di imprese ferroviarie o di soggetti che, ancorché non qualificate come imprese ferroviarie, gestiscono servizi ferroviari sulla rete esistente;

rilevato, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento possa essere ricondotto in parte, con riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale, alla materia di legislazione concorrente «grandi reti di trasporto» e in parte alla materia di competenza residuale delle regioni «trasporto ferroviario regionale e locale»;

sottolineato come la giurisprudenza della Corte costituzionale sia stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attri-

buite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni e che la proposta di legge si inserisce nella disciplina recata dalla legge n. 128 del 2017, che già prevede, tra le altre cose, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'individuazione delle ferrovie turistiche;

rilevato come entri inoltre in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile all'articolo 117, comma 2, lettera *h*), della Costituzione, «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, l'opportunità di precisare, ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, a quali condizioni e con quali limiti i soggetti indicati alla lettera *c*) del medesimo comma 1-*bis* possano esercitare attività concernenti il servizio ferroviario turistico.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 2 aprile 2019

**Comitato V**

**Attività delle mafie di origine straniera sul territorio  
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché  
internazionalizzazione delle attività criminali**

**Riunione n. 1**

*Coordinatore: DARA (L-SP)*

*Orario: dalle ore 11,35 alle ore 11,55*

**Comitato IV**

**Influenza e controllo criminali sulle attività  
connesse al gioco nelle sue varie forme**

**Riunione n. 1**

*Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)*

*Orario: dalle ore 12,40 alle ore 12,55*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 17**

*Presidenza del Presidente  
MORRA*

*Orario: dalle ore 13,08 alle ore 13,50*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PUGLIA**

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della seduta del 26 marzo, nel corso della quale sono state consegnate due proposte: una prima relativa alla definizione di gruppi di lavoro per le attività dei commissari su specifici enti o insiemi degli stessi e una seconda relativa alla lista dei soggetti da audire nell'ambito delle indagini conoscitive che in Ufficio di presidenza si è convenuto di realizzare.

Il PRESIDENTE introduce quindi la lista dei soggetti da audire come integrata ad esito delle segnalazioni dei componenti della Commissione.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiedere chiarimenti sulle motivazioni alla base dell'inserimento di alcuni soggetti nella lista.

Il PRESIDENTE dà riscontro alle richieste di chiarimento e pone in votazione la proposta relativa alle due indagini conoscitive.

La Commissione approva all'unanimità la proposta da sottoporre ai Presidenti di Camera e Senato.

Il PRESIDENTE passa quindi ad illustrare le modifiche apportate alla proposta di definizione dei gruppi di lavoro a seguito dei contatti intercorsi con alcuni componenti della Commissione.

L'onorevole TOPO (PD) richiede l'inserimento di un esponente del PD nel gruppo di lavoro che si occuperà degli enti previdenziali assistenziali pubblici.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la definizione dei gruppi, pur operando una selezione mirata, potrà essere interpretata in modo flessibile.

Il PRESIDENTE, comunicando che le proposte formulate saranno oggetto di riflessione, rinvia la definizione dei gruppi di lavoro alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 2 aprile 2019

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Stefano VIGNAROLI

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **Audizione del responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana, Francesco Marsico**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana, Francesco Marsico accompagnato da Monica Tola, operatrice di Caritas italiana.

Francesco MARSICO, *responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana*, e Monica TOLA, *operatrice di Caritas italiana*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO (*M5S*), Silvia BENEDETTI (*Misto*), la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Francesco MARSICO, *responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana*, e Monica TOLA, *operatrice di Caritas italiana*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,40.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Martedì 2 aprile 2019

**Plenaria**  
**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**VALENTE**

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La Presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

**Audizione della dottoressa Elisabetta Rosi, Consigliere della terza sezione penale della Corte di cassazione**

La PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Elisabetta Rosi, Consigliere della terza sezione penale della Corte di cassazione.

La dottoressa ROSI svolge l'audizione.

Pongono quesiti la senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), la senatrice LEONE (*M5S*), il senatore Pietro PISANI (*L-SP-PSd'Az*) e la PRESIDENTE, ai quali risponde, fornendo i chiarimenti richiesti, la dottoressa ROSI.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,25.*



